

LUISS 

Corso di laurea in Economia e Management

Cattedra Diritto Di Internet: Social Media E Discriminazione

Cyberbullismo: Analisi, Impatti e Strategie di Prevenzione nell'Era Digitale

Prof. Pietro Santo Falletta

RELATORE

CORRELATORE

Matr. 262551

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

Sommario

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 - Cyberbullismo: Definizione, Dinamiche e Impatto nella Società Digitale.....	5
Cos'è il cyberbullismo	5
Analisi delle Diverse Forme di Cyberbullismo	7
Cyberbullismo in Numeri: Analisi Statistica e Tendenze del Fenomeno Online.	9
CAPITOLO 2 Aspetti giuridici e Normative riguardanti il fenomeno del cyberbullismo.....	13
Tutele sul piano penale	13
La legge 2017/71	14
Alcune proposte di miglioramento della legge	18
Digital Service Act: cosa prevede per il Cyberbullismo?.....	19
Il cyberbullismo nel parlamento Europeo.....	20
CAPITOLO 3 Politiche e Linee Guida per la Prevenzione e la Gestione del Cyberbullismo.....	22
Il sistema scolastico italiano (linee guida Miur).....	22
Instagram contro il cyberbullismo	26
Conclusioni	31
Bibliografia	33
Sitografia.....	36

INTRODUZIONE

La scelta di affrontare il fenomeno del cyberbullismo è nata dal desiderio di approfondire un'importante tematica di grande attualità data l'esplosione del fenomeno. Le nuove tecnologie hanno cambiato in modo radicale il modo di relazionarsi ed il cyberbullismo ne rappresenta una conseguenza, dando origine ad un fenomeno la cui gravità sociale va ben oltre la drammaticità che pure evocano i tanti casi dei quali veniamo a conoscenza.

Il cyberbullismo è una forma di comportamento aggressivo e dannoso che si verifica online, e si manifesta attraverso un comportamento aggressivo e ripetuto che mira a danneggiare, umiliare o molestare un individuo attraverso l'uso di mezzi digitali. Può assumere diverse forme, tra cui insulti, minacce, diffamazione, diffusione di informazioni personali sensibili, esclusione online e altro ancora.

Si distingue dalla forma tradizionale di bullismo per il suo ambiente digitale. Gli aggressori, spesso spinti da rabbia, gelosia, vendetta, desiderio di potere o semplice divertimento sadico, possono nascondersi dietro l'anonimato online e possono raggiungere facilmente un pubblico molto vasto mentre le vittime possono avere gravi conseguenze psicologiche ed emotive, e in alcuni casi persino tentativi di suicidio.

La prevenzione del cyberbullismo richiede una combinazione di educazione, supervisione online e regole di comportamento online responsabile.

Molte giurisdizioni, tra cui quella italiana, hanno implementato leggi contro il cyberbullismo e le minacce online.

In sintesi, il cyberbullismo è un problema serio che richiede una risposta consapevole da parte delle comunità online, delle scuole, delle famiglie e delle autorità. La sensibilizzazione, l'educazione e l'adozione di misure preventive sono essenziali per combattere efficacemente questo fenomeno e proteggere le persone dai suoi danni.

La prima parte del presente lavoro sarà quindi dedicata a inquadrare il fenomeno, approfondendo le varie forme che può assumere, mentre nei capitoli successivi si

cercherà di verificare quali sono stati i provvedimenti tesi a risolvere il problema sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista delle linee guida e delle strategie adottate negli ambienti ove maggiormente si è manifestato.

CAPITOLO 1 - Cyberbullismo: Definizione, Dinamiche e Impatto nella Società Digitale

Cos'è il cyberbullismo

Frutto del nostro tempo e dell'attuale cultura globale in cui le macchine e le nuove tecnologie sono sempre più spesso delle vere e proprie estensioni da cui difficilmente l'uomo riesce a prendere le distanze, il cyberbullismo rappresenta una nuova forma di bullismo. Una forma di violenza che ha trovato terreno fertile in una società in cui gli sms, le e-mail, i social network, le chat sono diventati i nuovi mezzi della comunicazione, della relazione, ma soprattutto sono luoghi "protetti", anonimi, deresponsabilizzanti e di facile accesso, quindi molto invitanti per chi li utilizza come strumenti prevaricatori attraverso i quali minacciare, deridere e offendere. Il termine cyberbullismo o bullismo elettronico/digitale, traduzione del termine inglese "Cyberbullying", è stato coniato e concordato, negli ultimi anni, in ambito internazionale. Il termine "cyberbullying" fu coniato nel 2002 da un insegnante canadese, Bill Belsey: *"Cyber-bullying involves the use of information and communication technologies such as e-mail, cell phone and pager text messages, instant messaging (IM), defamatory personal Web sites, and defamatory online personal polling Web sites, to support deliberate, repeated, and hostile behavior by an individual or group, that is intended to harm others"*.¹

Nel corso degli anni, con il dilagare del fenomeno e l'intensificarsi degli studi su di esso, le definizioni date del fenomeno sono state tante, tra le maggiormente accreditate sono rintracciabili quelle di Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell e Tippett (2008)² che lo hanno definito come: *"un atto aggressivo attuato tramite l'ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, individuale o di gruppo, ripetitivo e*

¹ Bill BELSEY, *Cyberbullying: An Emerging Threat to the "Always On" Generation*, su 2015

² Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49, 376-385.

duraturo nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi”, e quelle di Patchin e Hinduja (2006)³ che parlano di tale fenomeno come: “ *...un danno intenzionale e non episodico inflitto attraverso l’uso dei mezzi elettronici.*”

Nel nostro paese non esiste una definizione ufficiale di bullismo, mentre la legge n. 71/2017 ha definito il cyberbullismo. Al riguardo, può essere utile il riferimento alla Direttiva del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) n. 16 del 5 febbraio 2007 “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”, che contestualizza e definisce il concetto di bullismo e cyberbullismo, definendo quest’ultimo come: “*particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche*”.⁴

Il cyberbullismo⁵ si differenzia nel bullismo per alcuni aspetti fondamentali:

- **Anonimato del bullo:** l’autore della prevaricazione è spesso protetto dall’anonimato e in ogni caso non facilmente rintracciabile, sebbene questo anonimato è illusorio perché ogni comunicazione elettronica lascia dietro sé delle “tracce”. Per la vittima, tuttavia, risulta difficile risalire al molestatore.
- **Indebolimento delle remore morali:** la caratteristica precedente, abbinata alla possibilità di assumere un’identità diversa dalla propria qualora si sia online, possono indebolire le remore morali, infatti spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe nella realtà.
- **Assenza di limiti spaziotemporali:** proprio grazie alla enorme diffusione di internet in tutto il mondo, non ha confini fisici e può raggiungere chiunque si connetta a internet senza limiti di tempo o di spazio.

³ Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2006). Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 4(2), 148–169

⁴ https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.

⁵ Per una riflessione sul fenomeno del cyberbullismo si rimanda anche a BOLOGNINI S. – “Cyberbullismo” - 2017

Analisi delle Diverse Forme di Cyberbullismo

Alla pari del bullismo inteso in senso classico anche il cyberbullismo può assumere diverse manifestazioni a seconda dei mezzi e delle modalità con cui si esplica. Willard M, (2004)⁶ categorizza il cyberbullismo in otto specifiche tipologie di comportamento:

- **il flaming**, consistente nella pubblicazione di messaggi dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio, in danno di un utente nel momento in cui questi compie una determinata attività *online* (ad esempio quando esprime il suo pensiero intervenendo su un *social network*);
- **harassment**, consistente nell'invio continuo e reiterato di una moltitudine di messaggi informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio (attraverso strumenti di comunicazione come sms, e-mail, *chat*, *social network*, ecc...) da parte di uno o più soggetti nei confronti un individuo assunto come bersaglio; a questo genere di condotte – seppur con i dovuti distinguo quanto a motivazioni e cause scatenanti –⁷
- **denigration**, consistente nella diffusione in via informatica o telematica di notizie, fotografie o video (veri o anche artefatti riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima), con lo scopo di lederne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza; nell'ambito di questa categoria si fanno rientrare anche alcune ipotesi nelle quali forme più tradizionali di bullismo si avvalgono delle potenzialità di condivisione offerte dai nuovi mezzi di comunicazione per garantirsi una più ampia platea di spettatori, attraverso la divulgazione in rete o tramite sistemi di messaggistica di contenuti (spesso video) che gli stessi bulli registrano

⁶ Willard M, Cyberbullying and Cyberthreats. Responding to the Challenge of Online Aggression, Treats, and Distress, Research press, 2007, pag.26.

⁷ È assimilabile al fenomeno del cyber-stalking, spesso posto in essere da chi, non accettando un rifiuto o la fine di una relazione, inizia a perseguire tenacemente la persona da cui è stato respinto, avvalendosi di canali informatici o telematici per porre in essere una prolungata serie di molestie o minacce

mentre sottopongono la propria vittima a maltrattamenti e soprusi (pratica che prende il nome di *cyber-bashing* o *happy slapping*);

- **impersonation**, ovvero l'appropriarsi dell'identità della vittima creando danni alla sua reputazione; l'outing, rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona;
- **l'exclusion**, escludere intenzionalmente una persona da un gruppo on-line;
- **il trickery**, consistente nella condotta di chi, avendo ricevuto o detenendo dati, immagini intime o altro materiale sensibile della vittima (ricevuti direttamente da quest'ultima o, comunque, realizzati con il suo consenso), li diffonde tramite messaggi, *chat* o *social network* o comunque li carica in rete senza l'approvazione della vittima o addirittura contro la sua esplicita volontà, rendendoli così accessibili ad una moltitudine di utenti.
- **Cyberstalking**, invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

Fra i vari tipi di cyberbullismo precedentemente citati il più diffuso è il flaming. Il flaming si esprime in uno stato di aggressività durante l'interazione con altri utenti del web. La rete dà infatti la possibilità di inserirsi in situazioni ed ambienti nuovi, in cui ogni utente tende a ritagliare un proprio spazio. Con il passare del tempo l'attaccamento dell'utente al proprio spazio diviene sempre maggiore; spesso si cerca di intensificare la propria presenza nell'ambiente, scrivendo più messaggi in un forum o chattando per ore. Ne consegue che per alcuni individui il fatto stesso di trovarsi in quel luogo diviene un vero e proprio bisogno. Quando un altro utente o una situazione particolare mette in discussione lo status acquisito dal soggetto, quest'ultimo si sente minacciato personalmente. La reazione è aggressiva, e, a seconda dei casi, l'utente decide di abbandonare lo spazio definitivamente (qualora abbia uno spazio alternativo dove poter andare), oppure attua il flaming (qualora invece ritenga necessario rimanere nel "suo territorio" dove si è faticosamente creato uno status). Se guardiamo il fenomeno in sé, nel cyberbullismo, non vi è un unico attore (o gruppi di attori) dell'atto prevaricatore come nel bullismo. Il prevaricatore,

con l'uso della rete, può paradossalmente agire anche solo una volta la prevaricazione (diffondendo foto private o modificate o informazioni manipolate) perché la ripetitività che crea il danno per la vittima può venir agita da chiunque entri in possesso di quel materiale e lo diffonda a sua volta. L'atto in sé quindi paradossalmente richiede un impegno minimo a fronte di un danno potenzialmente enorme. A differenza della forza fisica di cui necessita il bullo, qui sono necessarie buone conoscenze informatiche.

Cyberbullismo in Numeri: Analisi Statistica e Tendenze del Fenomeno Online

In rete è frequente imbattersi in filmati di insulti, di professori umiliati anche con atti osceni, di portatori di handicap picchiati, di ragazze riprese in bagno, fatti da studenti che si divertono un mondo a mettere in difficoltà persone indifese o ignare di riprese che violano la loro privacy. In particolare le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico. Inoltre si può dire che tali atti non risultano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, ma si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti.

I recenti casi di cronaca hanno evidenziato una diffusione crescente di atti che vengono denominati di cyberbullismo tra i giovanissimi.

Secondo una ricerca condotta da Save The Children⁸ già nel 2014 tre ragazzi su dieci sono testimoni di comportamenti violenti in rete e il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del momento.

Il numero delle vittime di comportamenti violenti e minacciosi sui social network, via mail o altro, sarebbe in forte aumento. Spesso questi ragazzi vengono presi di mira per futili motivi, l'aspetto fisico, il presunto orientamento sessuale, le relazioni sentimentali, il modo di vestire e di pensare diverso dal branco. Le conseguenze di

⁸ Safer Internet Day Study – il Cyberbullismo. Ricerca condotta da IPSOS nel febbraio 2014 per conto di Save the Children

queste prese in giro ripetute e pubbliche sono gravissime: isolamento (secondo il 65 per cento dei giovani intervistati), rifiuto della scuola (50 per cento), depressione (48 per cento).

Oggi il 34% del bullismo è online, in chat, sui social network, complice anche l'anonimato e l'apparente sicurezza di potersi nascondere dietro allo schermo del pc. La risonanza che ha il web è implacabile: le foto, i messaggi di chat o gli sms possono essere visti da tutti, stigmatizzando la vittima, marchiandola e umiliandola. Nel 2021 – tra maggio e ottobre⁹ – l'Istat ha realizzato un'indagine sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado volta a cogliere la quotidianità dei ragazzi in un periodo in cui erano ancora evidenti le conseguenze della pandemia e ancora vigenti alcune regole relative al distanziamento sociale.

Tavola 1 - Alunni che durante la pandemia hanno assistito in prima persona, o sono venuti a conoscenza, di episodi di cyberbullismo sui compagni di scuola per tipo scuola, sesso e cittadinanza. Anno 2021 (valori percentuali)

	Ha assistito /è venuto a conoscenza	Non ha assistito /non è venuto a conoscenza	Non risponde	Totale
TIPO DI SCUOLA				
Medie	11,7	84,4	3,9	100,0
Superiori	7,9	89,3	2,8	100,0
SESSO				
Maschio	7,6	89,2	3,2	100,0
Femmina	11,3	85,4	3,3	100,0
CITTADINANZA				
Italiano	9,2	87,9	2,9	100,0
Straniero	12,0	80,3	7,7	100,0
Totale	9,4	87,3	3,2	100,0

Fonte: Indagine Istat 'Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri' - Anno 2021

Il 9,4% degli intervistati ha dichiarato di aver assistito in prima persona o di essere venuto a conoscenza durante la pandemia di episodi di cyberbullismo sui suoi

⁹ Esame delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recanti “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori” Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica Dott. Saverio Gazzelloni Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati Roma, 16 marzo 2023

compagni di scuola (oltre 350 mila ragazzi). Sono soprattutto i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ad avere assistito o a essere venuti a conoscenza di questo tipo di comportamenti. L'indagine ha poi approfondito l'eventuale esperienza personale di episodi di bullismo o cyberbullismo durante il periodo della diffusione del Covid-19 (tra marzo 2020 e l'estate 2021), chiedendo se alla persona durante la pandemia fosse capitato di:

- essere offeso (anche online) con soprannomi, parolacce, insulti;
- essere preso in giro (anche online) per l'aspetto fisico o per il modo di parlare;
- essere preso di mira raccontando in giro storie sul suo conto (sparlando) (anche online);
- essere colpito con spintoni, botte, calci, pugni.

Tavola 2 - Alunni che durante la pandemia hanno subito o meno atti di bullismo dai compagni di scuola per tipo di comportamento subito, sesso, cittadinanza e tipo di scuola. Anno 2021 (valori percentuali)

TIPI DI COMPORTAMENTO	Totale	Sesso		Cittadinanza		Tipo scuola	
		Maschio	Femmina	Italiano	Straniero	Medie	Superiori
Essere offeso (anche online) con soprannomi, parolacce, insulti	4,7	4,2	5,3	4,6	6,3	6,2	3,8
Essere preso in giro (anche online) per il tuo aspetto fisico o per il modo di parlare	3,4	3,0	3,9	3,3	5,8	4,1	3,0
Essere preso di mira raccontando in giro storie sul tuo conto (sparlando) (anche online)	3,1	2,3	3,9	3,0	3,9	3,7	2,7
Essere colpito con spintoni, botte, calci, pugni	0,8	1,1	0,4	0,7	1,1	1,5	0,3
Non mi è capitato nessuno di questi episodi	88,6	89,7	87,5	89,1	81,8	86,2	90,2
Non rispondo	3,0	3,1	2,9	2,7	6,3	3,0	2,9

Fonte: Indagine Istat 'Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri' - Anno 2021

Tra le ragazze, la quota di coloro che ha vissuto almeno una di queste situazioni di disagio è più elevata: 12,5% contro il 10,3% dei ragazzi. Si riscontrano notevoli differenze per cittadinanza: tra gli italiani la quota di chi ha vissuto almeno uno degli episodi elencati arriva all'10,9%, tra gli stranieri è del 18,2%. I più piccoli si confermano come la fascia di popolazione maggiormente a rischio. Riguardo gli specifici comportamenti, il 4,2% degli studenti e il 5,3% delle studentesse delle scuole secondarie dichiara di essere stato offeso (anche on line) con soprannomi, parolacce e insulti. Sono stati presi in giro per l'aspetto fisico e il modo di parlare il 3,0% dei ragazzi e il 3,9% delle ragazze. Sono stati presi di mira raccontando in giro storie diffamatorie (anche online) il 2,3% degli studenti e il 3,9% delle studentesse.

Spintoni, botte, calci e pugni hanno riguardato invece più i maschi (1,1%) che le femmine (0,4%).

Nel leggere i dati e in particolare quelli riferiti agli aspetti fisici del bullismo, si deve ricordare che l'Indagine si è svolta in una situazione in cui i contatti fisici e in generale quelli diretti tra i ragazzi subivano ancora le conseguenze delle restrizioni dovute alla necessità di prevenire la diffusione della pandemia. Le cifre riportate quindi sono da considerare specifiche del periodo e difficilmente generalizzabili. Anche per questo motivo l'Istat ha deciso di realizzare una nuova indagine nel 2023 in modo da verificare se alcune modifiche nei comportamenti dei ragazzi hanno avuto carattere strutturale o sono state legate al solo periodo pandemico.

E' incoraggiante tuttavia far notare come i casi trattati dalla polizia di Stato in Italia sono 326 a fronte dei 464 del 2021 (412 quelli registrati nei 2020), con un significativo decremento anno su anno per ciascun segmento d'età: -37% le vittime fino ai nove anni, -23% nella fascia 10-13 anni e -31% dai 14 ai 17 anni¹⁰.

Da una recente indagine¹¹ sulla "La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022", il cyberbullismo, è risultato essere più frequente nelle ragazze (17% contro 13%) e nelle età più giovani: 19% a 11 anni, 16% a tredici e 10% a 15 anni.

¹⁰ Il dato è stato diffuso in occasione dell'iniziativa #cuoriconecchi, ideata e realizzata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Unieuro, in occasione del Safer Internet Day, istituito nel 2014 dalla Commissione europea per promuovere un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.

¹¹ I risultati della raccolta dati HBSC 2022 sono stati presentati all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) l'8 febbraio 2023 nel convegno nazionale "La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022", pubblicati sul sito <https://www.epicentro.iss.it/hbsc/indagine-2022-nazionali-convegno-8-febbraio-2023> in tal senso anche BOCCI M. . "Allarme bullismo e cyberbullismo: "Ne è stato vittima un undicenne su cinque"", la Repubblica 06.02.2023, su <https://.repubblica.it/>,

CAPITOLO 2 Aspetti giuridici e Normative riguardanti il fenomeno del cyberbullismo

Tutele sul piano penale

L'ordinamento già contempla singole fattispecie di reato volte a punire comportamenti compresi nella definizione di Cyberbullismo¹²: vi è un'ipotesi di *diffamazione* (art. 595 cod. pen.)¹³, allorché si inviano messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chat, forum o social network, e quando questi messaggi inviati diventano molesti o minatori, potrebbero ravvisarsi la contravvenzione di *molestie o disturbo alle persone* (art. 660 cod. pen.) o il delitto di *minaccia* (art. 612 cod. pen.); se tali messaggi molesti o minatori diventano reiterati e determinino un pregiudizio della serenità della persona offesa, potrebbe configurarsi anche il reato di *atti persecutori* (art. 612-bis cod. pen.).

Qualora il bullo navighi sul web con nome di altri potrebbe applicarsi il reato di *sostituzione di persona* (art. 494 cod. pen.)¹⁴; qualora l'azione sia commessa

¹² Per un'analisi dei reati configurabili in ipotesi di cyber-bullismo, si rinvia a PANICALI C., Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 6, 1 Giugno 2017, pagg. 2081 ss.. Per una lettura più pratica sugli aspetti giuridici si rimanda a FUSCHETTO P.P. – VENEZIA M. "BULLISMO E CYBERBULLISMO LA PIAGA DEI GIOVANI "DEBOLI": Pamphlet giuridico sul fenomeno in crescita costante e preoccupante" - 2023

¹³ Cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 4873 del 14.11.2016, dep. 01.02.2017, secondo cui "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone"; cfr. altresì Cass. Pen., sez. V, n. 29221 del 06.04.2011, dep. 21.07.2011, secondo cui "integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari".

¹⁴ Cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 46674 del 08.11.2007, dep. 14.12.2007, secondo cui "integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a ledere l'immagine e la dignità (nella

avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.)¹⁵.

Se poi vi è diffusione di materiale sensibile riferito alla vittima, si configura la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.), fatta salva l'applicazione di reati più gravi, come ad esempio quelli in tema di pedo-pornografia, ravvisabili qualora il materiale diffuso abbia come protagonista una persona di età inferiore ai diciotto anni (artt. 600-ter e 600-quater cod. pen.).

Ulteriori reati astrattamente configurabili possono infine essere individuati nella fattispecie del trattamento illecito di dati sanzionato dall'art. 167, d.lgs. n. 196/2003; in interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.); estorsione (art. 629 cod. pen.) o truffa (art. 640 cod. pen.), allorché siano presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima, fino addirittura all'istigazione al suicidio (art. 580 cod. pen.).

La legge 2017/71

Come spesso accade, sono i fatti di cronaca a determinare l'emissione di una legge che interviene per regolamentare aspetti che precedentemente non erano stati affrontati dal legislatore in quanto sino a quel momento non se ne era presentata la necessità. E' quanto avviene per la legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo."¹⁶ che è nata dalla determinazione della senatrice Elena Ferrara,

specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale)".

¹⁵ Come osservato dalla Corte di Cassazione, non esclude la sussistenza del reato in questione il fatto che le chiavi d'accesso al sistema informatico fossero state rivelate all'agente dal loro stesso titolare, rilevando unicamente la successiva volontà (espressa o tacita) di quest'ultimo di escludere l'agente dall'accesso al sistema medesimo: in tal senso si è recentemente espressa Cass. Pen., sez. V, n. 2905 del 02.10.2018, dep. 22.01.2019.

¹⁶ Proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015 (v. stampato camera n. 3139) modificata dalla Camera dei Deputati il 20 settembre 2016 (v. stampato senato n. 1261-

insegnante di Carolina Picchio, la studentessa di 14 anni che si suicidò lanciandosi dalla finestra della sua abitazione a Novara una notte di gennaio del 2013, perché un gruppo di suoi coetanei aveva divulgato episodi di molestie sessuali subite dalla ragazza¹⁷

La legge in argomento, all'art. 1, fornisce un'ampia definizione del fenomeno¹⁸ – una varietà di condotte diverse ed eterogenee vengono ad essere accomunate dalla specifica finalità oppressiva e vessatoria nei confronti della vittima –, la legge in esame introduce una specifica forma di tutela finalizzata a proteggere la dignità del minore, ed (..) ha introdotto un sistema di misure a carattere essenzialmente preventivo volte a contrastare il cyberbullismo. Tale legge infatti non ha previsto alcun «reato di cyberbullismo», ma si è semplicemente limitata – nel fornire una definizione di cyberbullismo- a confermare la riconducibilità delle condotte del «cyberbullo» a una pluralità di fattispecie incriminatrici già esistenti (...) ¹⁹ introducendo alcuni meccanismi volti proprio ad evitare l'attivazione del circuito penalistico.

L'art. 2 prevede che il minore con più di quattordici anni (o per lui il genitore) che ritiene essere vittima di una delle condotte che integrano il “cyberbullismo“ può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”; in caso di inottemperanza o nel

b), nuovamente modificata dal Senato della Repubblica il 31 gennaio 2016) ed entrata in vigore il 18/06/2017

¹⁷ Con sentenza del 19.12.2018 il tribunale dei minori di Torino ha preso atto del ravvedimento dei cinque ragazzi che diffusero i suoi video e foto intime spingendola a uccidersi. Accusati a vario titolo di atti persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, diffamazione, morte come conseguenza di altro reato, i cinque avevano ottenuto la messa in prova. (Cfr articolo “Carolina Picchio, suicida a 14 anni. Cyberbulli in libertà” del Quotidiano Nazionale del 20.12.2018)

¹⁸ Per una serie di osservazioni critiche a tale definizione, si rinvia a BOCCHINI R., MONTANARI M., Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), in Nuove Leggi Civ. Comm., 2018, 2, 340 (commento alla normativa).

¹⁹ Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo - commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella approvato nella seduta del 29 ottobre 2019 relatrice: Licia Ronzulli ; pag 60

caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro quarantotto ore²⁰.

Il legislatore indicando una figura di «gestore» diversa da quelle previste dagli articoli 14, 15 e 16 della decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (che prevedono un regime di esenzione da responsabilità per le prestazioni rese dalle società di informazione con riferimento alle attività di semplice trasporto, memorizzazione di informazioni o memorizzazione temporanea di dati), ha determinato una riflessione importante sul ruolo che tale soggetto svolge concretamente in ordine alla tutela che deve garantire. La legge correttamente impone ai gestori di siti ovvero agli operatori di servizi Internet la rimozione dei contenuti lesivi. Per questi soggetti, infatti diversamente che per le aziende che gestiscono la rete – sulla quale i contenuti viaggiano in forma criptata – è possibile identificare i contenuti essendo questi identificati in modo univoco da una “url” cioè da quella stringa informatica che rappresenta l'indirizzo. La figura del gestore di rete, del tutto nuova nel panorama legislativo esistente, finisce per assumere rilievo centrale l'individuazione del soggetto che gestisce il sito internet per ottenere, al pari del titolare del trattamento o del social media, l'immediata rimozione del contenuto lesivo. Il gestore viene ad identificarsi con l'intermediario di rete ovvero con colui che rende il contenuto accessibile tramite la sua pubblicazione su piattaforme di condivisione, oppure attraverso l'utilizzo dei social network.

²⁰ In applicazione vedasi, a titolo di esempio, da ultimo il Provvedimento del 18 luglio 2023 [9920629], Registro dei provvedimenti n. 327 del 18 luglio 2023 del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, pubblicato sul sito istituzionale <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9920629>, con il quale ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, veniva ratificato il provvedimento n. 91/2023 adottato d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 10 luglio 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, per l'immediata adozione di misure volte ad impedire, rispettivamente, la diffusione sulle piattaforme Facebook, ed Instagram di materiale oggetto di una segnalazione, trasmesso in formato hash.

Al fine adempiere al mandato conferito al Garante in materia di cyberbullismo, sul sito web istituzionale è stata creata una sezione dedicata nella quale sono presenti un'info grafica – recante un'informazione sintetica del contenuto della legge – e un modello di segnalazione da inviare attraverso una specifica casella di posta elettronica.

Il gestore della piattaforma è esente da responsabilità per quanto veicolato sulla rete, salvo l'obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria e le forze di polizia. Al riguardo la Corte di cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019, ha chiarito che l'hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione che svolge un'attività che non è solo di ordine tecnico o automatico ma pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito; nell'ambito dei servizi della società dell'informazione la responsabilità dell'hosting provider sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché qualora abbia continuato a pubblicarli, al ricorrere di talune specifiche condizioni. Sulla responsabilità del cosiddetto caching provider, vale a dire colui che immagazzina dati provenienti dall'esterno in un'area di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete, la Corte di Cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 7709 del 19 marzo 2019, ha fornito alcune importanti indicazioni. Ha stabilito che, nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità del cosiddetto caching, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità amministrativa o giurisdizionale.

Si tratta di pronunce che richiamano l'orientamento consolidato basato sul principio che l'hosting provider può essere chiamato a rispondere solo quando sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato, quando l'illiceità dell'altrui condotta sia

ragionevolmente constatata o constatabile e quando abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente ma non lo abbia fatto.

I successivi articoli hanno previsto una serie di misure a carattere preventivo,

- istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un tavolo tecnico (art 3) per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con il compito di predisporre un piano d'azione integrato e realizzare un sistema di raccolta dati e monitoraggio, predisporre campagne
- nella scuola (art 4) il Ministero dell'istruzione deve adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole, formando in tal senso gli insegnanti, sensibilizzando gli studenti e sostenendo i minori coinvolti sia come vittime che come autori di condotte aggressive sul web;

L'art. 7 della legge in commento estende infine al fenomeno del cyberbullismo la misura dell'ammonimento del questore, che può essere emesso prima che si sia instaurato un vero e proprio procedimento penale. Il questore, infatti, sulla scorta di accertamenti relativi a tali episodi può convocare il minore individuato come autore, alla presenza di almeno un genitore o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, per ammonirlo oralmente e invitarlo a “tenere una condotta conforme alla legge”.

Alcune proposte di miglioramento della legge

Nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza²¹, alcuni esperti, pur apprezzandone l'efficacia, hanno proposto dei miglioramenti alle legge in argomento.

Il professor Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita ha infatti sottolineato la necessità della lotta all'anonimato in rete, (...) evidenziando la

²¹ Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo - commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella cit. ; pag 60

necessità di intervenire sulla percezione della presunzione di anonimato nella quale confidano molti adolescenti e bambini quando navigano in rete (...) ²².

Obblighi e forme di responsabilità per gli operatori di rete e per le piattaforme elettroniche sono state proposte dalla professoressa Caterina

Flick, docente di diritto penale d'impresa, diritto e criminalità informativa e privacy, atteso che a suo parere “più che prevedere in capo a tali soggetti obblighi di controllo preventivo sui contenuti pubblicati in rete, sarebbe preferibile optare per un loro maggiore coinvolgimento nell'attività di intervento e di rimozione dei contenuti su segnalazione anche dell'autorità giudiziaria. (...) ²³

Il dottor Bellini dell'Ufficio advocacy istituzionale dell'Unicef ha sollecitato la Commissione a farsi promotrice di iniziative volte ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della legge, consentendo anche ai minori di quattordici anni di poter inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. L'avvocato Bolognini, presidente del Centro nazionale anticyberbullismo (Cnac), ha reclamato l'esigenza di un rafforzamento del sistema di recupero dei cyberbulli, anche attraverso la previsione di capillari centri sul territorio. Un ulteriore limite è rappresentato dallo scarso coinvolgimento del ruolo delle famiglie che addirittura spesso danno un esplicito appoggio della condotta vessatoria posta in essere dai figli. Sarebbe quindi, a suo parere, necessario intervenire su questo profilo prevedendo, fra le altre, forme di responsabilità anche di carattere patrimoniale. Infine un ultimo limite è rappresentato dal suo ambito di applicazione, circoscritto ai soli minori, sarebbe necessario estenderlo anche ai maggiorenni.

Digital Service Act: cosa prevede per il Cyberbullismo?

²² Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo - commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella cit. ; pag 9

²³ Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo - commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella cit. ; pag 10

Il Digital Services Act (DSA) è il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali, approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022, che affronta diverse questioni relative ai servizi digitali e alle piattaforme online, tra cui la moderazione dei contenuti e la protezione degli utenti. Anche se il DSA non tratta direttamente il tema del cyberbullismo, le misure in esso contenute possono avere un impatto significativo sulla lotta contro il cyberbullismo.

La richiesta di trasparenza sui criteri e sugli algoritmi utilizzati per la moderazione dei contenuti può rendere più chiara la modalità con cui le piattaforme affrontano il cyberbullismo e di come decidono di rimuovere o limitare i contenuti dannosi.

La possibilità di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme può essere utile per le vittime di cyberbullismo che vogliono segnalare contenuti dannosi o offensivi.

Il potere di intervenire in caso di inerzia da parte delle piattaforme nel trattare le segnalazioni e nel contrastare il cyberbullismo conferito alle Autorità garanti nazionali fornisce una garanzia ulteriore di risolvere il problema in caso di inerzia.

L'implementazione di mezzi di segnalazione più efficaci per gli utenti, consente loro di segnalare rapidamente casi di cyberbullismo, facilitando la segnalazione e l'eliminazione dei contenuti dannosi.

In sintesi, anche se il DSA non tratta specificamente il cyberbullismo come argomento principale, le sue disposizioni sulla trasparenza, la protezione degli utenti e l'intervento delle autorità possono contribuire a migliorare la gestione del problema del cyberbullismo online. Il regolamento mira a garantire un ambiente online più sicuro e trasparente per gli utenti nell'Unione Europea, e questo può includere la lotta contro il cyberbullismo come parte di un approccio più ampio alla moderazione dei contenuti.

Il cyberbullismo nel parlamento Europeo

A seguito della battaglia portata avanti da Jackie Fox, madre di Nicole, "Coco" Fox, una 21 Irlandese che nel 2018 si è impiccata nella sua casa di Clondalkin, vicino a

Dublino, dopo aver subito abusi, fisici e online per tre anni, l'Irlanda ha adottato nel 2021 la cosiddetta "Legge Coco", dal soprannome della giovane, che prevede fino a sette anni di carcere per chi distribuisce o pubblica immagini intime di una persona senza consenso.

L'eurodeputata irlandese del Partito popolare europeo Frances Fitzgerald., rappresentando l'intenzione del suo gruppo politico di chiedere un dibattito sul tema, ha sottolineato la necessità di una legislazione completa in tutta Europa, di una direttiva europea per affrontare efficacemente il cyberbullismo²⁴.

²⁴ Articolo di Vincenzo Genovese Pubblicato il 02/05/2023 – sul sito <https://it.euronews.com/my-europe/2023/05/02/il-parlamento-europeo-affronta-il-cyberbullismo>

CAPITOLO 3 Politiche e Linee Guida per la Prevenzione e la Gestione del Cyberbullismo

Il sistema scolastico italiano (linee guida Miur)

Sin dal 2007²⁵ il Ministero della Pubblica Istruzione ha affrontato il problema del bullismo (al momento non ancora individuato come cyberbullismo); già all'epoca la scuola era individuata come “(...) il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo(...)”.

Dopo aver dato una definizione di bullismo, associandolo alla traduzione letterale dell'inglese "bullying" (usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo) e dopo aver tipicizzato il comportamento del bullo come “(...) un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno(...)” la citata direttiva definiva il "cyberbullying" come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche, sottolineando come questa – all'epoca “nuova” - forma di prevaricazione coinvolgeva un numero sempre più ampio di vittime, sottolineando come “... i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle”.

Il primo rimedio allora suggerito era (...) l'irrogazione di una "sanzione giusta", e cioè equa, ragionevole e proporzionata alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa. (...). Venivano poi individuate alcune “Azioni a livello nazionale” demandando ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza.

Oltre alla collaborazione con il Ministero dell'Interno, attraverso il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, venivano programmate una serie di attività per la comprensione, la prevenzione e la repressione del fenomeno

²⁵ Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16 del Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe FIORONI

- campagna di comunicazione diversificata (...) finalizzata ad una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti (...) attuata mediante
 - o realizzazione di un portale internet
 - o la messa in onda di spot televisivi e radiofonici scelti tra quelli elaborati dalle scuole;
 - o coinvolgimento dei portali WEB maggiormente frequentati dai giovani nella campagna di comunicazione;
 - o coinvolgimento di testimonial contro il bullismo e promozione di apposite iniziative nel palinsesto televisivo.
- Costituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo presso ciascun Ufficio scolastico regionale
- formazione in servizio di tutto il personale della scuola per il contrasto al bullismo
- attivazione di un numero verde nazionale
- iniziative rivolte agli studenti mirate a favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media, a far acquisire il significato e il rispetto del diritto alla privacy propria e altrui.

Con il passare del tempo ed il susseguirsi di episodi di bullismo, che, con il capillare diffondersi dei social network, si è “evoluto” in cyberbullismo, il MIUR ha cercato di affrontare al meglio il problema, siglando Protocolli d’Intesa e avviando collaborazioni con le più importanti istituzioni e associazioni che, a vario titolo, si sono occupate del fenomeno. A partire dal 2012, il MIUR ha aderito al programma comunitario "Safer internet"²⁶, che prevedeva la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani; il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale

²⁶ Istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con decisione n. 1351/2008/CE

attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: "Safer Internet Center - Centri nazionali per la sicurezza in Rete".

Sempre nel nostro paese, dal 2012 al 2014 è stato realizzato il progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano" (SIC) co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete, ma non solo: Polizia di Stato, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children, Telefono Azzurro, Edi onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Skuola.net, con il supporto di un Advisory Board allargato alla partecipazione delle Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali e per la Comunicazione, dei Social Network e delle principali aziende di ICT e Telefonia Mobile. Tra le diverse iniziative che ha visto la scuola coinvolta in primo piano, l'istituzione del Safer Internet Day, "La Giornata mondiale per la sicurezza in Rete"; e la "Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo" istituita per il 7 febbraio.

La legge 107 del 2005 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche ad un utilizzo critico e consapevole dei social network.

La vera svolta è arrivata con la legge 71/2017, di cui si è parlato nel capitolo precedente, in attuazione della quale sono state emanate, nell'ottobre 2017²⁷ le "LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo", successivamente aggiornate nel 2021²⁸ con il dichiarato obiettivo di (...) fornire dei principi guida ai quali attenersi per la realizzazione di

²⁷ Circolare MIUR nr 5515 del 27 ottobre 2017

²⁸ Circolare prot 482 del 18.02.2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico ad oggetto: "*Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado*" consultabile sul sito <https://miur.gov.it/linee-guida-prevenzione-e-contrasto> -. Per percorsi educativi basati sulla conoscenza dei processi di sviluppo, sull'importanza dell'assunzione di responsabilità e sulla forza dell'esempio si rimanda a GENTA M.L. "Bullismo e cyberbullismo. Comprenderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti" -2017

iniziative nelle scuole, finalizzate a promuovere un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali da parte dei più giovani, e/o a prevenire e contrastare situazioni di rischio online (...) ²⁹.

Dopo aver sottolineato la necessità di dover intervenire sulle forme di bullismo e cyberbullismo, le linee guida forniscono delle procedure operative invitando i Dirigenti Scolastici a definire misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07), indicando nei rispettivi regolamenti di Istituto le sanzioni applicabili da ispirare alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta. Oltre all'individuazione della figura di un docente referente per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale (previsto dalla legge), viene auspicata anche la costituzione di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale.

Sono poi dettagliatamente indicate una serie di "azioni efficaci della scuola" distinguendole in "azioni prioritarie", e in "azioni consigliate", a seconda della preminenza nella loro necessità di adozione ³⁰. Vengono inoltre date delle indicazioni su come agire nel "PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA" ³¹, dove sono forniti dei consigli su come trattare le vittime e gli autori di cyberbullismo e "RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" ³² con l'attribuzione dei diversi compiti alle diverse figure nell'ambito scolastico.

Queste linee guida si presentano con un approccio inclusivo e invitano diversi soggetti a sviluppare un intervento educativo e mai punitivo. Istituzioni, comunità

²⁹ Circolare prot 482 del 18.02.2021, cit pag 2

³⁰ Per una descrizione dettagliata delle azioni si rimanda a quanto indicato nella Circolare prot 482 del 18.02.2021, cit pagg 4 e 5.

³¹ Circolare prot 482 del 18.02.2021, cit, tabella 1

³² Circolare prot 482 del 18.02.2021, cit, tabella 2

scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico) e cittadini si impegneranno attraverso strategie formative, informative e partecipative, avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati, a tutela della dignità della persona. L'aspetto fondamentale della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo è l'azione in rete perché solo in questo modo si possono raggiungere risultati positivi e a lungo termine. Gli interventi per essere efficaci devono partire da una corretta educazione digitale impartita non solo ai ragazzi ma anche ai genitori e agli insegnanti.

Tra le misure di prevenzione adottate in Italia, grande successo ha riscosso la creazione di una piattaforma interamente dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo: ELISA (*formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo*)³³ dedicata ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, nominati d ogni istituto scolastico. La piattaforma ha una sezione dedicata alla formazione dei docenti e l'altra al monitoraggio annuale dei casi di bullismo e cyberbullismo verificatisi all'interno delle scuole. Ad oggi risultano iscritti più di 10.000 docenti italiani e circa il 70% delle istituzioni scolastiche³⁴.

Instagram contro il cyberbullismo

I social network costituiscono al tempo stesso uno strumento di relazione e una minaccia diretta per i giovani che ne fanno uso, ma anche per quelli che vengono perseguitati sul web indirettamente (pagine o gruppi creati appositamente, siti web, blog etc....).

³³ Istituita con nota 4146 dell'8 ottobre 2018 del MIUR, in collaborazione con l'Università di Firenze

³⁴ CFR sito ufficiale MIUR <https://miur.gov.it/web/guest/piattaforma-elisa> - per strumenti utili per intervenire in modo efficace sui temi del bullismo e del cyberbullismo si rimanda al volume PENNETTA A.L. "Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza" – G. Glappichelli editore - 2019

Per capire meglio il mondo dei ragazzi italiani³⁵ è interessante una ricerca realizzata nel 2021 dal Moige (Movimento Italiani Genitori), in collaborazione con l'Istituto Piepoli, sui pericoli del web nella cittadinanza digitale dei ragazzi su un campione di 1.144 minori³⁶. Dall'analisi emerge che lo smartphone ha sostituito le chiacchierate con gli amici, le conversazioni in famiglia, e persino la televisione; i ragazzi frequentano molto i social network, anche per condividere foto e raccontare parti delle loro vite. Per farlo utilizzano soprattutto Instagram e Tik Tok, in cui è iscritto il 62% dei giovani italiani, anche di età compresa tra 11 e 14 anni.

(..) L'uso dei social media richiede un'attenzione particolare e un loro utilizzo problematico comporta infatti conseguenze negative sul benessere fisico e psicologico dei giovani. Secondo uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, i giovani che fanno uso problematico dei social media sono il 16,9% delle ragazze e il 10,3% dei ragazzi. Tra le ragazze di 15 anni, la prevalenza arriva a superare il 20%. Le giovani generazioni però sono molto consapevoli dei pericoli del web, come confermato dall'analisi di Terres des Hommes: ben 7 su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro quando navigano in rete. A preoccuparli maggiormente è proprio il rischio di cyberbullismo (68,8%) seguito da revenge porn (60%) furto di identità (40,6%) e stalking (35%) ma anche l'alienazione dalla vita reale (32,4%) con la creazione di modelli e standard irraggiungibili, è fonte di enorme frustrazione. Al di fuori degli schermi virtuali, invece, il 50% degli adolescenti dice di aver paura di subire violenza psicologica e bullismo (44%).(...)³⁷

Appare quindi rilevante comprendere quali siano gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di social networking per prevenire, arginare e reprimere il fenomeno del cyberbullismo. Le policies dei social network sono di fondamentale

³⁵ Per riflessioni e istruzioni su come gestire il rapporto tra i giovani, Internet e gli strumenti tecnologici vds LANCINI M. - CIRILLO L "Figli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale" - 2022

³⁶ <https://www.moige.it/2021/02/05/indagine/>

³⁷ Cyberbullismo, conoscere la legge per combatterlo, di Greta Ubbiali, pubblicato il 21.06.2023 Il Sole 24 ore - Alley Oop L'altra metà del Sole. https://alleyoop.ilssole24ore.com/2023/06/21/cyberbullismo-legge/?refresh_ce=1

importanza, poiché l'intervento della piattaforma è uno passo essenziale e veloce per arginare gli abusi diretti o indiretti, prima ancora della possibilità di contattare le autorità competenti.

La piattaforma "Instagram", facente capo al gruppo Meta, è senza dubbio in prima linea nella lotta al cyberbullismo. Recentemente il noto social network ha di aggiornato le proprie linee guida in materia di cyberbullismo e di abusi, prevedendo una **policy di tolleranza zero** verso questi fenomeni, sia rafforzando alcune funzioni di protezione già esistenti, che introducendo dei nuovi strumenti per proteggere dal cyberbullismo sia i content creator che gli utenti.

Nella sezione della piattaforma dedicata all'argomento³⁸, sono elencate tutte le misure poste in essere per limitare il diffondersi del cyberbullismo.

Avvisi relativi ai commenti potenzialmente offensivi, che ricorda all'utente le regole stabilite nelle Linee guida della community e informa che, in caso di pubblicazione, si può procedere a rimuovere o nascondere il commento: un simile sistema di avvertimento potrebbe ridurre sensibilmente il fenomeno del cyberbullismo. Tale funzione è attiva automaticamente.

Opzioni di controllo di tag e menzioni che permette all'utente di scegliere se consentire a tutti, solo alle persone seguite o a nessuno di "taggarlo" o menzionarlo in un commento, una didascalia o una "storia".

La possibilità di

- *Segnalare* qualcosa che viola le Linee guida della community, al team che eseguirà un controllo e prenderà provvedimenti;
- *Bloccare* una persona per impedirle di vedere il proprio profilo, i post o le Storie pubblicate. Vi è la possibilità non solo di bloccare un profilo utente, ma anche tutti i nuovi account creati da quella persona: con il nuovo aggiornamento si potranno bloccare anche tutti i profili creati in passato dalla stessa persona bloccata;

³⁸ <https://about.instagram.com/it-it/community/anti-bullying>

- creare una propria *lista di parole* personale, che pur non violando le linee guida, potrebbero essere inappropriate o offensive e possono essere filtrate; il sistema verificherà anche la presenza di parole offensive, seppur scritte in modo scorretto, non solo sotto i post, ma anche nelle risposte alle storie
- è possibile *limitare* le interazioni indesiderate per un determinato periodo di tempo nascondendo automaticamente i commenti e le richieste di messaggi da parte di persone che ancora non seguono l'utente o che hanno iniziato a seguirlo da poco;
- *Applicare restrizioni a qualcuno*, in modo tale che i suoi commenti ai post dell'utente saranno visibili solo a questa persona. L'utente inoltre può decidere di vedere il commento toccando "Mostra commento", di approvarlo e renderlo visibile a tutti, eliminarlo o ignorarlo. Inoltre, l'account con restrizioni non potrà vedere quando vengono letti i Messaggi diretti (DM) né quando si è attivi su Instagram. Le persone con restrizioni non ricevono nessuna notifica.

Particolare attenzione è stata inoltre posta per informare i genitori circa un uso consapevole dei social network da parte dei propri figli. A tal proposito è stata pubblicata una breve guida a Instagram (di sole due pagine) con gli strumenti dedicati a genitori ed adolescenti per un uso sicuro e consapevole della piattaforma³⁹, dove tra l'altro vengono illustrati gli strumenti di supervisione dei genitori che permettono di:

- Vedere quanto tempo l'adolescente passa su Instagram.
- Impostare un limite di tempo e pause programmate.
- Ricevere notifiche sulle segnalazioni che l'adolescente desidera condividere e sugli account che decide di bloccare.
- Ricevere aggiornamenti sugli account seguiti dall'adolescente e su quelli da cui è seguito, oltre a vedere quanti amici hanno in comune.

³⁹ www.mammadimeta.it

Visualizzare le impostazioni dell'account dell'adolescente e ricevere una notifica qualora venissero modificate.

Conclusioni

Il fenomeno del cyberbullismo è diventato un problema sempre più rilevante e allarmante nel contesto della società digitale moderna. Questa tesi ha analizzato il ruolo cruciale delle scuole e delle politiche di prevenzione nel contrastare il cyberbullismo.

In primo luogo, è diventato chiaro che le scuole svolgono un ruolo centrale nella prevenzione del cyberbullismo. I docenti e il personale scolastico hanno la responsabilità di creare un ambiente sicuro e inclusivo per gli studenti, sia offline che online. La promozione della consapevolezza, dell'educazione digitale e delle competenze socio-emotive tra gli studenti è fondamentale per ridurre l'incidenza del cyberbullismo. Inoltre, la creazione di canali di comunicazione aperti tra gli studenti e il personale scolastico può facilitare la segnalazione e l'intervento tempestivo.

La prevenzione del cyberbullismo, tuttavia, non può essere affidata esclusivamente alle scuole. Le politiche di prevenzione a livello nazionale e regionale giocano un ruolo critico nel fornire linee guida e risorse per affrontare il problema in modo efficace. È necessaria una collaborazione tra governi, istituzioni educative, genitori e la società civile per sviluppare politiche robuste che affrontino il cyberbullismo in tutte le sue sfaccettature.

In conclusione, il cyberbullismo è un problema complesso che richiede un impegno collettivo per essere affrontato con successo. Le scuole devono assumere un ruolo attivo nella prevenzione e nell'educazione degli studenti, ma il supporto delle politiche di prevenzione a livello nazionale è essenziale per creare un ambiente sicuro online e offline. La consapevolezza, l'educazione e la collaborazione rimangono le chiavi per mitigare il cyberbullismo e garantire che tutti gli studenti possano godere di un ambiente di apprendimento positivo e inclusivo.

È fondamentale stimolare ulteriori discussioni e ricerche sull'argomento, al fine di sviluppare politiche più efficaci e strategie di prevenzione del cyberbullismo che

possano proteggere le giovani generazioni mentre navigano nel mondo digitale in continua evoluzione.

Bibliografia

B. BELSEY, Cyberbullying: an emerging threat to the “always on” generation, in www.cyberbullying.ca

BOCCHINI R., MONTANARI M., Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), in Nuove Leggi Civ. Comm., 2018, 2, 340 (commento alla normativa).

BOCCI M. . “Allarme bullismo e cyberbullismo: "Ne è stato vittima un undicenne su cinque"”, la Repubblica 06.02.2023, su <https://.repubblica.it/>”,

BOLOGNINI S. – “Cyberbullismo” – Giuffrè editore - 2017

Circolare prot 482 del 18.02.2021 del Ministero dell’Istruzione “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado” consultabile sul sito <https://miur.gov.it/linee-guida-prevenzione-e-contrasto>

FIORONI G. “Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007”, n. 16 del Ministro della Pubblica Istruzione

FUSCHETTO P.P. – VENEZIA M. “BULLISMO E CYBERBULLISMO LA PIAGA DEI GIOVANI “DEBOLI”: Pamphlet giuridico sul fenomeno in crescita costante e preoccupante” – Le Nostre Notizie ed. - 2023

GAZZELLONI S. ” Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica Dott. Saverio Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati Roma, 16 marzo 2023 Proposte di legge C. 536 Dori, C. 891

Pittalis e C. 910 Maschio, recanti “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori

GENOVESE V. “il-parlamento-europeo-affronta-il-cyberbullismo” del 02.05.2023 su <https://it.euronews.com/my-europe/2023/05/02/>

GENTA M. L., A. BRIGHI, A. GUARINI, “Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Carocci”, Roma 2009

GENTA M.L. “Bullismo e cyberbullismo. Comprenderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti” – Franco Angeli ed. - 2017

HBSC 2022 - “La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children” 8 febbraio 2023 nel convegno nazionale - HBSC Italia 2022”,

IPSOS - Safer Internet Day Study – il Cyberbullismo. Ricerca condotta da nel febbraio 2014 per conto di Save the Children

LANCINI M. - CIRILLO L “Figli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale” - Edizioni Centro Studi Erickson -2022

PANICALI C., Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extra-penali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 6, 1° Giugno 2017

PATCHIN, J. W., & HINDUJA, S. (2006). Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2),

PENNETTA A.L. “Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza” – G. Giappichelli editore - 2019

POLIDORI E.G. “Carolina Picchio, suicida a 14 anni. Cyberbulli in libertà” Articolo Quotidiano Nazionale del 20.12.2018 -

RINALDI P. “Gli adolescenti nella trappola del cyberbullismo”, la Repubblica 24.03.2023, su <https://napoli.repubblica.it/>

RONZULLI L. “Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo” - commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nella approvato nella seduta del 29 ottobre 2019

SMITH, P. K., MAHDAVI, J., CARVALHO, M., FISHER, S., RUSSELL, S., & TIPPETT, N. (2008). Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*,

UBBIALI G. “Cyberbullismo, conoscere la legge per combatterlo”, pubblicato il 21.06.2023 Il Sole 24 ore - Alley Oop L’altra metà del Sole.

WILLARD M, *Cyberbullying and Cyberthreats. Responding to the Challenge of Online Aggression, Treats, and Distress*, Research press, 2007,

Sitografia

about.instagram.com/it-it/community/anti-bullying

acbsnoalbullismo.it

alleyoop.ilsole24ore.com

archivio.pubblica.istruzione.it

bullismo.it

bullistop.com

bullying.co.uk

bullyingandcyber.net

bullyingstatistics.org

bullyonline.org

change.org

childline.org.uk

chillingeffects.org

cittadinanzattiva.it

codacons.it

commissariatodips.it

cps.gov.uk

criminaljustice.ny.gov

cyberbullismo.com

epicentro.iss.it

garanteprivacy.it

istat.it

mabasta.org

mammadimeta.it

miur.gov.it

moige.it

PoliziadiStato.it

savethechildren.it

StopBullying.gov

StopCyberbullying.org,

unicef.it